

FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE

GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

Il Giudice Sportivo Nazionale della Federazione Italiana Bocce

Premesso che

In data 01.05.2017 è pervenuto, presso la segreteria del giudice sportivo nazionale, un reclamo-esposto da parte del sig. Giorgio Cocco, nella sua qualità di Presidente del NCDA CAPITINO quale contro interessato, per denunciare presunte violazioni alle norme federali occorse in occasione della gara Termosolar Cagliari - Le Delizie Santa Chiara

Fatto

La reclamante sostiene che nel corso della suddetta gara la società Termosolar Cagliari, in violazione del disposto dell'art. 3.2 del Regolamento Tecnico Federale, nel 2° turno dell'incontro ha effettuato la sostituzione di tre giocatori in luogo delle due previste.

Chiedeva, pertanto, una penalizzazione a carico della società Termosolar.

L'esame del verbale di incontro conferma che la Termosolar Cagliari ha effettivamente sostituito tre giocatori come indicato nel reclamo.

Diritto

L'Art. 3.2 del regolamento tecnico federale prevede che durante la partita è ammessa la sostituzione di due giocatori sia nel primo turno che nel secondo turno.

A questa previsione non segue, però, l'indicazione di alcun provvedimento disciplinare nel caso di mancato rispetto, da parte delle squadre, di quanto disposto.

Se ne ricava che il legislatore, l'autore del regolamento, abbia inteso lasciare al giudicante la più ampia discrezionalità nell'applicare la sanzione conseguente al mancato rispetto della norma, (effettuazione di più di due sostituzioni).

Si è voluto che la punizione della infrazione non fosse fissata con un criterio rigido ed univoco. Si è lasciato al giudicante la facoltà di esaminare l'atto censurabile tenendo conto delle situazioni circostanti e, soprattutto, delle conseguenze e dell'incidenza dello stesso sulle risultanze sportive.

Nella fattispecie, al momento della terza sostituzione, la situazione non presentava criticità sportive per la società Termosolar Cagliari tale da spingere il dirigente accompagnatore ad agire con dolo e quindi a commettere una voluta infrazione del disposto dell'art. 3.2 del regolamento tecnico.

C'è, inoltre, da considerare che la terza sostituzione è avvenuta a risultato oramai acquisito e, quindi, nessun concreto vantaggio ha comportato per la Termosolar Cagliari.

In conclusione il giudicante ritiene che nel comportamento del dirigente della Termosolar Cagliari non possa ravvisarsi alcun dolo ma solo una colpa lieve. La infrazione contestata pur meritevole di censura, non può essere considerato atto voluto per ottenere un vantaggio illecito

P.Q.M.

Il Giudice Sportivo Nazionale, definitivamente pronunciando sulla presente fattispecie, ritiene equo comminare, per la violazione dell'art. 60 punto 2 lettera i del regolamento di giustizia e disciplina, la penalizzazione di un punto in classifica alla Soc. Termosolar Cagliari nonché, comminare ai sensi dell'art. 60 punto 5 lettera b del regolamento, una multa di € 150,00 a carico della stessa società. Comminare, ai sensi dell'art. 60 punto 4 lettera b, a carico del dirigente della suddetta società AMORETTI Giovanni una squalifica di un mese a partire dal 15 maggio 2017 sino al 15 giugno 2017.

Roma, 08 maggio 2017

Il Giudice Sportivo Nazionale
Avv.to Franco Pascucci

